

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DEL DIPARTIMENTO
DI ECONOMIA AZIENDALE**

- testo vigente, approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico rispettivamente il 24/09/2025 e il 22/10/2025
- emanato con decreto rettorale n. 1996 del 28/10/2025, prot. n. 132634
- entrato in vigore il 15° giorno successivo a quello dell’emanazione

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Articolo 1

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nel rispetto e in attuazione della normativa nazionale di riferimento, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo, definisce l'organizzazione interna del Dipartimento di Economia Aziendale (d'ora in avanti Dipartimento), istituito con decreto rettorale n. 1551/2012, in relazione allo svolgimento delle sue attività istituzionali.

Articolo 2

Funzioni e attività

1. Il Dipartimento è titolare di tutte le funzioni inerenti alla pianificazione, organizzazione, gestione e controllo, nonché alla diffusione anche all'esterno:

- a) delle attività di ricerca, ivi comprese tutte le iniziative ad essa strumentali;
- b) delle attività didattiche e formative relative a Corsi di Laurea Triennale e di Laurea Magistrale, nonché a Corsi di master e specializzazione e a Corsi di dottorato di ricerca, in relazione ai quali può costituire anche una Scuola Dottorale;
- c) delle altre attività formative;
- d) delle iniziative di partenariato, *spin off* e *start up*.

2. Il Dipartimento esercita le funzioni di cui al comma precedente in ambito economico, gestionale, finanziario, giuridico, matematico, informatico, valorizzando il pluralismo culturale e l'interdisciplinarietà, il rapporto con il territorio e l'internazionalizzazione, adottando i metodi della valutazione e della premialità.

3. Il Dipartimento esercita le funzioni di cui al presente articolo mediante gli organi e con le modalità previste dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, oltre che dal presente Regolamento.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE INTERNA

Articolo 3

Organi del Dipartimento

1. Organi del Dipartimento sono il Consiglio, il Direttore, la Giunta, la Commissione Paritetica docenti-studenti, le Commissioni dei Corsi di Studio e la Commissione di Programmazione.

Articolo 4

Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio, quale principale organo di governo del Dipartimento, ha competenza generale su tutte le funzioni attribuite al Dipartimento a eccezione di quelle espressamente attribuite al Direttore.

2. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:

- a) tutti i docenti afferenti al Dipartimento;
- b) i rappresentanti del personale TAB individuati - in numero pari al quindici per cento dei docenti con arrotondamento all'intero più prossimo - con le modalità stabilite dallo Statuto;
- c) i rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Studio e ai Corsi di Dottorato di ricerca di

competenza del Dipartimento, con la rappresentanza di un dottorando, individuati ai sensi del Regolamento Generale di Ateneo.

Assistono alle adunanze del Consiglio del Dipartimento, con voto consultivo, il Segretario Amministrativo, il Segretario alla Ricerca e il Segretario Didattico ove assegnato al Dipartimento, che possono svolgere funzioni di segretario verbalizzante.

3. Il Consiglio esercita le funzioni di cui al presente Regolamento e quelle a esso assegnate dallo Statuto, dal Regolamento Generale e dagli altri regolamenti di Ateneo.

In particolare:

- a) elegge il Direttore;
- b) approva i regolamenti del Dipartimento;
- c) approva il piano di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al Dipartimento e ne verifica l'attuazione;
- d) approva la programmazione triennale del Dipartimento;
- e) delibera in merito alle proposte di reclutamento del personale docente (professori di ruolo e ricercatori) e alle correlate chiamate;
- f) delibera affidamenti, contratti e supplenze didattiche;
- g) autorizza i professori di ruolo e i ricercatori a fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca;
- h) approva, su proposta del Direttore, le richieste di assegnazione del personale TAB per la realizzazione dei programmi del Dipartimento;
- i) definisce i criteri generali per l'impiego dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività, e fornisce indicazioni al Direttore sul migliore utilizzo, nel rispetto della normativa in vigore, delle risorse umane, materiali e finanziarie in dotazione;
- j) approva la proposta di *budget* del Dipartimento presentata dal Direttore, articolato in *budget* economico e *budget* degli investimenti, e gli eventuali altri documenti relativi alla gestione di esercizio previsti dalla regolamentazione di Ateneo in materia, entro i termini previsti dalla medesima regolamentazione;
- k) approva annualmente una relazione sull'attività svolta e sul complesso delle ricerche in programma, da trasmettere al Senato Accademico ai sensi dell'art. 17 comma 8 del Regolamento Generale di Ateneo;
- l) delibera sulla costituzione di Centri interdipartimentali e di Centri interuniversitari di ricerca, di Centri interdipartimentali di servizi, di Consorzi di ricerca ed esprime il suo parere circa la proposta di costituzione di Centri interdipartimentali di servizi cui è interessato; qualora il Dipartimento debba contribuire a tali istituzioni con fondi propri, la decisione è adottata con il voto della maggioranza degli aventi diritto;
- m) approva la stipula di contratti e convenzioni da parte del Dipartimento con Enti pubblici e privati per l'esecuzione di attività di ricerca e di consulenza e di attività didattiche esterne, previa verifica delle possibilità e modalità di esecuzione e della congruità con le finalità istituzionali;
- n) approva lo svolgimento di prestazioni a pagamento per conto terzi, nel rispetto delle finalità universitarie e delle norme relative;
- o) approva la costituzione di laboratori, centri studi e di ricerca del Dipartimento;
- p) approva le spese superiori ai limiti fissati nel Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- q) approva gli storni di fondi tra le voci del bilancio di previsione e di *budget* nel rispetto e secondo le modalità e i limiti fissati nel Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- r) definisce e approva l'offerta formativa dei Corsi di Laurea Triennale (CdLT) e dei Corsi di Laurea Magistrale (CdLM), anche in base alle proposte delle Commissioni didattiche dei CdLT e CdLM, nonché dei Master, Corsi di perfezionamento, dottorati e in genere dell'offerta *post lauream*;
- s) assegna ogni anno i compiti didattici ai docenti, sentiti gli interessati, in base alle competenze scientifico-disciplinari, alle esigenze dei CdLT e CdLM e dei Dottorati perseguiti altresì un'equa ripartizione del carico complessivo;
- t) approva i rapporti di autovalutazione dei CdLT e CdLM, e redige e approva il rapporto di autovalutazione del Dipartimento.

Articolo 5

Funzionamento del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce, in via ordinaria, almeno sei volte l'anno. È convocato dal Direttore, con le modalità di cui al seguente comma 2, ogni qual volta lo reputi necessario o qualora ne faccia richiesta, motivata con l'indicazione dei temi da porre all'ordine del giorno, almeno un quinto dei componenti aventi diritto di voto deliberativo.
2. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Direttore mediante avviso esclusivamente telematico contenente l'indicazione dell'ordine del giorno. L'avviso è inviato personalmente ai componenti almeno cinque giorni prima della data di convocazione, salvo casi di particolare urgenza.
3. Per la validità delle riunioni del Consiglio, oltre al rispetto di quanto disposto al comma 2, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto; i docenti in aspettativa e in alternanza ex art. 17 DPR 382/80 sono computati solo se presenti. Nel computo per la determinazione del *quorum* strutturale non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza.
4. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce nella composizione limitata ai professori di ruolo e ricercatori, secondo le fasce di pertinenza, per deliberare sulle proposte di reclutamento del personale docente e sulle relative chiamate.
5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Direttore del Dipartimento o in sua assenza dal Vicedirettore.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore.
7. I verbali vengono redatti a cura del segretario amministrativo, del segretario didattico o del segretario della ricerca; il segretario amministrativo ne tiene copia. Essi, firmati dal Direttore del Dipartimento e dal segretario che ha provveduto alla relativa redazione, sono disponibili *on line* via accesso *intranet*.
8. Gli atti del Consiglio di Dipartimento sono pubblici.

Articolo 6

Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore è eletto tra i professori di ruolo appartenenti al Dipartimento con la procedura stabilita dal Regolamento elettorale di Ateneo.
2. Il Direttore:
 - a) ha il potere di rappresentanza del Dipartimento nei confronti dei terzi, per il compimento di tutti gli atti funzionali allo svolgimento delle attività di esso proprie;
 - b) convoca, predisponendone l'ordine del giorno, e presiede le riunioni del Consiglio e della Giunta del Dipartimento;
 - c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio;
 - d) tiene i rapporti con gli organi rappresentativi degli altri Dipartimenti, con la Scuola ove costituita, con gli organi centrali dell'Ateneo;
 - e) è responsabile del coordinamento delle attività del Dipartimento;
 - f) predispone annualmente, nei termini previsti dalla legge e dalle norme dell'Ateneo, il piano della ricerca relativo all'anno successivo e le connesse richieste di finanziamento;
 - g) presenta al Consiglio la proposta di *budget* del Dipartimento, articolato in *budget* economico e *budget* degli investimenti, e gli eventuali altri documenti relativi alla gestione di esercizio previsti dalla disciplina di Ateneo, in tempo utile affinché il Consiglio deliberi entro i termini stabiliti dalla medesima disciplina;
 - h) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal presente regolamento.
3. Il Direttore designa il Vicedirettore, che viene nominato con decreto rettorale ed esercita le funzioni del Direttore in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il Direttore, nel corso del suo mandato, può conferire a componenti del Consiglio deleghe

specifiche relative all'esercizio di proprie funzioni. Il Direttore è comunque responsabile per le materie delegate; definisce specificamente contenuto, durata e modalità esecutive delle deleghe e ne conserva i poteri di modifica e revoca.

5. In particolare, il Direttore, ai sensi del comma 4, delega organicamente le responsabilità inerenti:

- i) al coordinamento e all'assicurazione della qualità della didattica (RAQ);
- ii) al coordinamento e all'assicurazione della qualità della ricerca (RAQ);
- iii) al coordinamento e all'assicurazione della qualità della terza missione (RAQ);
- iv) all'internazionalizzazione.

6. Il Direttore nomina i Gruppi di Riesame relativi a didattica e ricerca per l'esercizio delle funzioni rispettivamente declinate dal Manuale della Qualità di Ateneo.

Articolo 7

Giunta

1. La Giunta è organo esecutivo che coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni, anche ai fini del coordinamento con le funzioni da questi delegate.

2. Componenti della Giunta sono:

- a) il Direttore del Dipartimento, che la presiede;
- b) il Vicedirettore del Dipartimento;
- c) rappresentanti del personale docente (professori di ruolo e ricercatori) in numero non inferiore a quattro e non superiore a otto, eletti da tutti i docenti appartenenti al Dipartimento;
- d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo di ruolo.

3. I docenti a cui il Direttore ha attribuito una delega specifica o un incarico speciale possono essere invitati a partecipare alle riunioni della Giunta, con funzione esclusivamente consultiva, quando all'ordine del giorno vi siano questioni relative alle attribuzioni di loro competenza.

4. Le elezioni dei componenti della Giunta di cui alla lettera c) del comma 2 sono convocate dal Direttore almeno 20 giorni prima della data fissata per la votazione. Le candidature possono essere presentate al Direttore fino a 5 giorni prima di tale data.

5. Ogni avente diritto può esprimere preferenza per un solo candidato. Sono eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il componente appartenente al genere meno rappresentato nell'organo. A parità di rappresentanza, è eletto il componente di fascia più alta. A parità di fascia è eletto il componente più anziano di ruolo.

6. I componenti della Giunta restano in carica tre anni accademici e non possono essere eletti consecutivamente più di due volte.

7. I componenti della Giunta decadono qualora cessino di far parte del Dipartimento o qualora non partecipino ad almeno il cinquanta per cento delle riunioni o a tre riunioni in un anno solare senza preventiva giustificazione o quando risultino impediti a partecipare per un periodo superiore a quattro mesi.

8. In caso di decadenza o qualora un membro della Giunta si dimetta, entro trenta giorni il Direttore indice elezioni suppletive. Qualora la durata del mandato suppletivo sia inferiore alla metà della durata ordinaria del mandato dei componenti della Giunta, lo svolgimento del mandato suppletivo non si computa ai fini del limite di rieleggibilità di cui al precedente comma 6.

9. Le riunioni sono presiedute dal Direttore o da un altro componente da questi delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da persona designata di volta in volta dal Presidente tra i componenti della Giunta.

10. La Giunta è convocata dal Direttore ognqualvolta lo reputi necessario o quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione è effettuata mediante comunicazione telematica personale, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, inviata almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza. Ciascun membro del Dipartimento può chiedere al Direttore di porre all'ordine del giorno delle riunioni della Giunta questioni specifiche.

11. L'adunanza è valida se è presente almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

12. Le eventuali delibere vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità

prevale il voto del Direttore.

13. I verbali sono approvati nella medesima adunanza o in quella immediatamente successiva e sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario dell'adunanza. I verbali vengono conservati dal segretario amministrativo e possono essere consultati *on line* via apposita *intranet*.

14. La Giunta svolge le funzioni esecutive a essa attribuite dal presente Regolamento, dal Regolamento Generale di Ateneo e dagli altri regolamenti di Ateneo, nonché quelle a essa attribuite con mandato espresso dal Direttore di Dipartimento e dal Consiglio.

15. Sono funzioni comunque non delegabili alla Giunta:

- a) l'adozione di delibere sulla programmazione didattica e sui piani di cui all'articolo 27, comma 7 dello Statuto;
- b) l'adozione di delibere sulla chiamata e sull'utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore assegnati al Dipartimento;
- c) l'approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria e del rendiconto consuntivo;
- d) l'approvazione del Regolamento di Dipartimento e delle eventuali modifiche;
- e) l'approvazione della relazione annuale sull'attività didattica e scientifica;
- f) la decisione di impegni di spesa superiori ai limiti obbligatoriamente fissati nel Regolamento di Dipartimento.

Articolo 8

Commissione Paritetica docenti-studenti

1. La Commissione Paritetica docenti-studenti è organo costituito come osservatorio sull'organizzazione e sullo svolgimento dell'attività didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti.

2. La Commissione Paritetica è composta da 5 docenti e 5 studenti appartenenti ai CdLT, CdLM e ai Corsi di dottorato di ricerca. La componente dei docenti e quella degli studenti sono elette nel rispetto del principio di rappresentatività di entrambi i generi.

3. La Commissione Paritetica è eletta dal Consiglio di Dipartimento sulla base delle candidature avanzate prima del voto, ordinate in due liste separate, una per ciascuna delle due componenti di cui al precedente comma 2.

4. La Commissione Paritetica elegge al suo interno il Presidente, nella persona di un docente, e il Vicepresidente, nella persona di uno studente.

5. La Commissione Paritetica resta in carica tre anni accademici, salvo che per la componente studentesca, che resta in carica due anni accademici. I suoi componenti sono rieleggibili senza limiti connessi al numero dei mandati svolti anche consecutivamente, salvo la componente studentesca, che può essere rinnovata una sola volta.

6. In caso di dimissioni di un membro della Commissione Paritetica, il Consiglio di Dipartimento provvede alla sua sostituzione alla prima riunione successiva. Il mandato del nuovo eletto scade contemporaneamente a quello degli altri componenti della Commissione.

7. La Commissione paritetica:

- a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte di professori e ricercatori;
- b) formula proposte dirette a migliorare lo svolgimento della didattica;
- c) formula proposte in merito agli indicatori ritenuti idonei per la valutazione dei risultati delle attività didattico-formativa e di servizio agli studenti;
- d) segnala eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento di attività didattiche;
- e) si pronuncia in merito alla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative in relazione agli obiettivi formativi previsti;
- f) esprime pareri sull'attivazione e la soppressione di CdLT e CdLM;
- g) esercita ogni altra funzione a essa attribuita dai regolamenti di Ateneo.

Articolo 9

Funzionamento della Commissione Paritetica

1. La Commissione Paritetica si riunisce, in via ordinaria, non meno di due volte l'anno. È convocata dal Presidente mediante comunicazione telematica personale ai componenti, inviata almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di particolare urgenza, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno.
2. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
3. Le riunioni della Commissione Paritetica sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente. La funzione di segretario è esercitata da un componente incaricato volta per volta dal Presidente.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. I verbali sono approvati nella medesima adunanza o in quella immediatamente successiva, sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario dell'adunanza e conservati dal segretario amministrativo. I verbali possono essere consultati *on line* via apposita *intranet*.

Articolo 10

Corsi di Laurea Triennali e Corsi di Laurea Magistrali – Commissioni didattiche

1. Per ciascun Corso di Laurea Triennale e Corso di Laurea Magistrale sono ‘docenti di riferimento’ tutti i docenti che risultano titolari di almeno un’attività formativa nel Corso medesimo.
2. Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, ciascun docente può essere di riferimento per non più di due Corsi.
3. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, sentiti i docenti di riferimento, designa un Coordinatore per ciascun CdLT e CdLM.
4. L’organizzazione e la gestione delle attività formative di ciascun CdLT o CdLM sono affidate a una Commissione didattica, nominata dal Direttore del Dipartimento e composta da un minimo di cinque docenti di riferimento del CdLT o del CdLM e da un rappresentante degli studenti. Ciascuna Commissione didattica ed il relativo Coordinatore restano in carica per tre anni accademici, con possibilità di rinnovo senza limiti alla scadenza di ciascun triennio.
5. Le Commissioni didattiche dei CdLT e CdLM:
 - a) elaborano proposte concernenti i Corsi di Studio da presentare al Consiglio di Dipartimento nell’ambito delle relative scelte strategiche e operative e per l’organizzazione dei CdLT e CdLM inerenti al Dipartimento;
 - b) valutano la qualità dell’offerta formativa anche in funzione delle procedure di accreditamento vigenti;
 - c) istruiscono pratiche studenti e i piani di studio e deliberano su di essi.

Articolo 11

Modalità di funzionamento delle Commissioni didattiche

1. Le Commissioni didattiche dei CdLT e CdLM si riuniscono, su convocazione del Coordinatore, in via ordinaria non meno di tre volte l’anno o comunque quando il medesimo Coordinatore lo reputi necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei docenti che fanno riferimento allo specifico CdLT o CdLM.
2. Le riunioni delle Commissione didattiche dei CdLT e CdLM sono presiedute dal Coordinatore o in sua assenza da altro docente del Corso da questi designato.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Articolo 12

Commissione di programmazione

1. La Commissione di programmazione è costituita dal Direttore e da 8 docenti che rappresentino nel modo più ampio le Aree scientifiche del Dipartimento.
2. I componenti della Commissione di programmazione durano in carica tre anni accademici.
3. Le elezioni dei componenti della Commissione di programmazione sono convocate dal Direttore almeno 30 giorni prima della data fissata per la prima votazione. Le candidature vanno presentate al Direttore fino a 5 giorni prima di tale data.
4. Ogni docente del Dipartimento avente diritto di voto può esprimere non più di due preferenze, indicando candidati di due Aree Scientifiche diverse. Per Aree Scientifiche devono intendersi le seguenti: Aziendale, Economica, Giuridica, Matematica. A parità di voti prevale il componente appartenente al genere meno rappresentato nell'organo. A parità di rappresentanza, è eletto il componente di fascia più alta. A parità di fascia è eletto il componente più anziano in ruolo.
5. La Commissione di programmazione svolge le seguenti funzioni:
 - a) formula al Consiglio proposte di criteri di base per le chiamate del personale docente;
 - b) formula al Consiglio proposte di reclutamento del personale docente.
6. La Commissione di programmazione è convocata dal Direttore quando ne ravvisi la necessità o quando ne facciano richiesta almeno quattro dei suoi componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
7. Il Direttore presiede le riunioni e designa di volta in volta il segretario.
8. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti. I verbali, redatti dal segretario e firmati dal Direttore, sono messi a disposizione di tutti i membri del Consiglio del Dipartimento.